


---

I nostri sponsor

---



Notiziario telematico della Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

Notizia n. **4** del **3 aprile 2014**

Lavoro

## **CONSENTITO IL LAVORO INTERMITTENTE NELLE ONORANZE FUNEBRI ANCHE SE NON PREVISTO NEL CCNL**

Si informano gli associati che il Ministero del Lavoro, con l'interpello n.9 del 25 marzo 2014, ha fornito una risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornendo chiarimenti sul lavoro intermittente e precisando i casi in cui detta forma di lavoro è consentita alla luce della disciplina vigente.

Come ben noto ai nostri associati, sempre aggiornati in ordine a tale contratto di lavoro ed alle progressive evoluzioni dello stesso intervenute negli anni, il contratto a chiamata richiama esplicitamente la tabella allegata al R.D. n. 2657/1923; tale tabella -a sua volta richiamata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 emanato in attuazione del D.Lgs. n. 276/2003 - elenca i tipi di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, e a cui dunque è applicabile, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, la forma contrattuale di cui al contratto a chiamata.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare il contratto intermittente per i necrofori e "portantini" addetti ai servizi funebri, chiedendo se fossero assimilabili alle categorie degli "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose" di cui al n. 46 della citata tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, richiamata dal D.M. 23 ottobre 2004.

Il Ministero ha risposto affermativamente, specificando che "in risposta alla questione sollevata, si può ritenere che, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate all'interpellante, in quanto rientranti nell'ambito delle figure declinate al n. 46 della tabella allegata al citato R.D."

Più specificatamente, il Ministero del Lavoro ha evidenziato come, a suo parere, nella categoria di cui al n. 46 della tabella citata rientrano tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi, per cui tali figure possono essere equiparate a quelle dei necrofori e "portantini" impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.

Riguardo tale interpello sussistono elementi che meritano più di una riflessione.

La prima è che quelle categorie di lavoratori nelle fasce intermedie tra i 25 anni non compiuti ed il 55 anni, ai quali era preclusa la possibilità di essere assunti con il contratto a chiamata (salvo previsioni in seno al CCNL), dal 25 marzo 2014 possono trovare una occupazione, seppur non stabile, qualora le imprese funebri abbisognino di lavoratori per i picchi di lavoro.

La seconda riflessione va fatta in relazione alla equiparazione dei necrofori (soggetti previsti da tutte le normative regionali e sottoposti a precisi obblighi sia contrattuali che formativi) ai generici "portantini", definizione nominalistica che non trova conforto né nel CCNL né nelle normative regionali di settore. Il necroforo è un lavoratore specifico del settore funebre che prima di essere avviato all'attività deve necessariamente frequentare un corso di formazione in grado di consentirgli di intervenire sia durante il funerale ma anche in tutte le attività preliminari e successive ad esso :preparazione e consegna della cassa, vestizione, eventuale somministrazione della puntura conservativa, incassamento, movimentazione del feretro, responsabilità su quanto dichiarato in ordine a generalità del defunto, corretto incassamento etc etc, finanche capacità di intervento qualora sussistano problemi con il feretro sul fronte igienico sanitario e quant'altro.

Pertanto una cosa è il necroforo, un'altra cosa è il "portantino"; l'equiparazione di tale figura a quella del necroforo, così come fatto dal Ministero del Lavoro, è non solo ingeneroso nei rispetti di questi ultimi ma non tiene conto di quanto previsto dalle normative regionali che prevedono, per "le attività preliminari ed esecutive del trasporto" la necessità di specifiche figure – i necrofori appunto- adeguatamente formate.

Una ulteriore riflessione va fatta relativamente a quanto convenuto dal Ministero del Lavoro relativamente al fatto che, " tra le attività a carattere discontinuo" vi siano anche le attività dei necrofori,: a riguardo va evidenziato che con tale considerazione ministeriale non viene sostenuto che l'attività funebre sia una attività discontinua ma che quella del necroforo possa esserla, nello specifico per il trasporto funebre. L'attività funebre è infatti una attività a tempo pieno che si svolge sempre, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un funerale, sulla scorta di una "autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre" che viene rilasciata dai comuni (valida a livello sia regionale che nazionale) sulla scorta di precisi requisiti strutturali a garanzia di poter svolgere, in qualsiasi momento, tale attività.

Nulla vieta dunque, oltre ai requisiti di base per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, di avvalersi di lavoratori a chiamata (adeguatamente formati), per i picchi di lavoro o per le improvvise indisponibilità dei lavoratori subordinati (es. malattia, infortunio, etc).

A prescindere dalle suddette considerazioni, resta chiaro che, alla luce del citato interpello ministeriale, nel settore funebre sono ora utilizzabili necrofori a chiamata senza più i limiti di età (precedentemente derogabili solo in presenza di una specifica regolamentazione in sede di CCNL). Probabilmente i soggetti principalmente toccati dagli effetti di tale documento saranno i centri servizi che, potenzialmente, potranno perdere clientela attesa la facilità con la quale, per i picchi di lavoro, le imprese funebri potranno ottenere personale necroforo a chiamata.

Il citato interpello n.9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile per i nostri associati previo richiesta all'indirizzo [info@feniof.it](mailto:info@feniof.it) recando ad oggetto "Richiesta parere MdL n.9/2014".

"Ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs. 196/2003, il contenuto di questa e-mail è coperto dal vincolo di riservatezza. Qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è tenuto ad avvertire immediatamente il mittente e ad astenersi dall'utilizzare e comunque divulgare in tutto o in parte il suo contenuto."

v v v

CANCELLAZIONE dalla Mailing List:

Per non ricevere più l'I.S.O.L. Feniof inviare a [feniof@feniof.it](mailto:feniof@feniof.it) una e-mail di rinuncia.